

STATUTO

INSIEMESIPUO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA DI SOMMA NA PIAZZA
DELL'AUTONOMIA 11

Numero REA: NA - 1103774

Codice fiscale: 10403701211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

Rep.4021 Racc.26299 Allegato "A"

STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"Insiemesipuo società cooperativa sociale"

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E'costituita una cooperativa sociale, senza finalità lucrative, per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività in seguito specificate, denominata:

"Insiemesipuo società cooperativa sociale"

La società è retta dai principi della mutualità, ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, vedi legge 8 novembre 1991 n.381 nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e del d.lgs 3 luglio 2017, n.112 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Ai sensi dell'art.111 septies delle disp. att. c.c. la cooperativa sociale intende rispettare le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n.391 e, pertanto, è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 c.c.

La società, ai sensi degli articoli 2511 e 2512 c.c., chiederà l'iscrizione nell'apposito albo ed il numero di tale iscrizione all'albo sarà riportato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 2

SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Massa di Somma (Na). Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3

SCOPO ED OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991 n.381, articolo 1 lettera a) nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n.112, e successive modifiche, ed integrazioni delle relative normative ministeriali competenti, la cooperativa sociale, nel rispetto dei principi della mutualità e senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituen-

te l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui alle lettere a), b), c), d), l) e p) del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociali sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale e' quella di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazioni con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione a favore di anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'art. 1 della lettera a) della legge n. 381/1991. detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-

tive dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attivita' - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attivita' lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente (art. 111 - septies disp. att. c.c.); pertanto:

- e' vietato distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- e' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- e' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

- in caso di scioglimento della societa' l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovra' essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a quanto sopra la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi i seguenti servizi:

- AREA AZIONE DÌ SISTEMA

A1 segretariato sociale

A2 servizio sociale professionale

A3 sistema informativo sociale
A4 funzionamento ufficio di piano area infanzia e adolescenza
- tipologia: SERVIZI SEMIRESIDENZIALDI
B1 nido di infanzia
B2 servizi integrativi al nido
B3 ludoteca
B4 centro diurno polifunzionale
B5 centro di aggregazione giovanile
- TIPOLOGIA: SERVIZI RESIDENZIALI
B6 comunita' di pronta e transitoria accoglienza
B7 comunita' alloggio
B8 comunita' a dimensione familiare
B9 gruppo appartamento
B10 comunita' di accoglienza per gestanti, madri e bambini
- TIPOLOGIA: SERVIZI DOMICILIARI
B11 assistenza domiciliare
B12 tutoraggio educativo
- TIPOLOGIA: SERVIZI TERRITORIALI
B13 pronto intervento sociale e unita' di strada
B14 educativa di strada
B15 educativa territoriale
B16 servizi temporanei e territoriali
B17 azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi
B18 servizio di ascolto, sensibilizzazione ed informazione a-
rea responsabilita' familiari
- TIPOLOGIA: SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
C1 centro per le famiglie tipologia:
- TIPOLOGIA SERVIZI RESIDENZIALI
C2 casa di accoglienza per donne in difficolta' e loro figli
minori
C3 gruppi appartamento per nuclei disagiati
C4 casa di accoglienza per accompagnatori dei ricoverati ne-
gli ospedali
C5 strutture residenziali per detenute con figli minori
TIPOLOGIA: SERVIZI DOMICILIARI
C6 assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla
genitorialita'
C7 servizi di prossimita'
- TIPOLOGIA: SERVIZI TERRITORIALI
C8 servizi di sostegno alla genitorialita'
C9 servizi per l'affido familiare
C10 servizio per l'adozione nazionale ed internazionale
C11 servizi di ascolto, sensibilizzazione ed informazione
C12 servizi di mediazione familiare
AREA DISABILITÀ E SALUTE MENTALE
- TIPOLOGIA: SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
D1 centro diurno integrato
D2 centro sociale polifunzionale
- TIPOLOGIA: SERVIZI RESIDENZIALI
D3 comunità di accoglienza temporanea

D4 comunità alloggio
D5 gruppo appartamento
D6 RSA
D7 appartamento sociale
D8 strutture residenziali per cittadini affetti da demenza
TIPOLOGIA SERVIZI DOMICILIARI
D9 assistenza domiciliare sociale
D10 assistenza domiciliare integrata (ADI)
D11 telesoccorso e teleassistenza
TIPOLOGIA SERVIZI TERRITORIALI
D12 servizi di pronto per intervento
D13 servizio di assistenza scolastico
D14 servizi trasporto disabili
D16 servizi temporanei
D17 servizi d'ascolto informazione e sensibilizzazione
AREA ANZIANI
TIPOLOGIA SERVIZI SEMIRESIDENZIALDI
E1 centro diurno integrato
E2 centro sociale polifunzionale
TIPOLOGIA SERVIZI RESIDENZIALI
E3 residenza sanitaria assistenziale (RSA) per anziani
E4 casa albergo
E5 appartamento sociale
E6 gruppo appartamento
E7 comunità alloggio
TIPOLOGIA SERVIZI DOMICILIARI
E8 assistenza domiciliare sociale
E9 assistenza domiciliare integrata per anziani (ADI)
E10 telesoccorso
E11 telefonia sociale
TIPOLOGIA SERVIZI TERRITORIALI
E12 trasporto sociale anziani
E13 servizi per integrazione sociale
E14 soggiorni climatici
AREA IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA SERVIZI SEMIRESIDENZIALDI
F1 centro di aggregazione
F2 centro interculturale
TIPOLOGIA SERVIZI RESIDENZIALI
F3 centro di accoglienza
F4 centro di accoglienza per donne immigrate
F5 casa rifugio per donne in uscita dai percorsi di prostituzione coatta
F6 area attrezzata per nomadi
F7 gruppo appartamento per minori non accompagnati
TIPOLOGIA SERVIZI DOMICILIARI
F8 assistenza domiciliare sociale
F9 assistenza domiciliare integrata (ADI)
TIPOLOGIA SERVIZI TERRITORIALI
F10 unità di strada

F11 servizio di mediazione culturale
F12 servizi per minori non accompagnati
F13 servizi per l' integrazione sociale
F14 sostegno all' integrazione scolastica di minori immigrati
F15 servizi di ascolto sensibilizzazione e informazione
AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ
TIPOLOGIA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
G1 centro accoglienza diurno
TIPOLOGIA SERVIZI RESIDENZIALI
G2 centro di prima accoglienza
G3 interventi abitativi d' emergenza
G4 gruppo appartamento
G5 centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti
G6 comunità per malati di Aids
TIPOLOGIA SERVIZI DOMICILIARI
G7 distribuzione pasti a domicilio
TIPOLOGIA SERVIZI TERRITORIALI
G8 servizi docce e cambio abiti
G9 pronto intervento sociale e unità mobile di strada
G10 servizio mensa
G11 servizio d'ascolto sensibilizzazione e informazione
AREA DIPENDENZE
TIPOLOGIA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
H1 centro diurno
TIPOLOGIA SERVIZI RESIDENZIALI
H2 comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze
H3 centro di prima accoglienza
TIPOLOGIA SERVIZI TERRITORIALI
H4 unità mobile
H5 educativa di strada
H6 servizi di reinserimento per l area penale
H7 gruppi di auto-aiuto
H8 servizio di prevenzione e promozione alla salute
AREA INTERVENTI CONTRO L'ABUSO EX L. 388/00
I1 comunità di accoglienza per minori vittime di maltratta-
mento e abuso
I2 case di accoglienza per donne maltrattate
I3 centro di assistenza
I4 servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in at-
to sui minori
I5 servizi di sensibilizzazione aggiornamento informazione e
documentazione
I6 servizi integrati rivolti alla prostituzione di strada
La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità attraverso l'inserimento lavorativo, in atti-
vità diverse (agricole, industriali, commerciali o di servi-
zi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come defi-
nito dalla legge 8.11.1991 N.381 ed eventuali modificazioni
ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini
speculativi , l' autogestione dell' impresa che ne è l'ogget-

to, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociale professionali.

In relazione a quanto sopra la società può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi i seguenti percorsi per l' inserimento lavorativo:

- Gestire centri vacanze e villaggi turistici, agriturismo, strutture turistico-recettive, sportive e ricreative, parchi attrezzati, parcheggi , giardini , strutture per il turismo culturale, sociale, religioso e nautico, stabilimenti balneari, arenili e banchine, nonché svolgere la gestione integrata di residenze e complessi immobiliari, farma-sanitarie.

- Curare la manutenzione e la custodia di parcheggi e immobili, spiagge, parchi e verde pubblico;

- Assumere lavori di pulizia di edifici, appartamenti, negozi, musei, mostre nonché di aree in genere;

- svolgere attività di commercio tutte le forme consentite di prodotti alimentari ed artigianali prevalentemente dai paesi in via di sviluppo, nonché libri ed articoli di cartoleria;

- svolgere attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti a mezzo di gestione di bar e di servizio di ristorazione, di catering nei settori turistico, ricreativo, culturale e sportivo, nonché attività di organizzazione eventi;

- realizzare e gestire laboratori artigianali in settori quali: vetreria d'arte e restauro vetrate artistiche, strumenti musicali, assemblare materiali quali stoffe, vetro, ceramica, legno, anche al fine della produzione di oggetti artistici ed artigianali,

- svolgere attività di serigrafia, tipografia, litografia, cartotecnica, legatoria, copisteria, grafica, service di stampa, fotografia, produzione video, informatica, muratura, falegnameria, ceramica, pelletteria:

- la possibilità di gestire azioni atte alla riqualificazione, depurazione, pulizia della risorsa mare, intesa per la superficie e delle sue profondità:

- l'esercizio dell'attività di call centro:

- l'organizzazione e la gestione di scuole private (non paritarie) e di scuole paritarie; scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

La società intende promuovere la formazione professionale con corsi di tipo F.S.E. (Fondo sociale Europeo) e di tipo E.C.M. (educazione continua in medicina) di operatori sociali e sanitari che operano nel campo dei servizi alla persona anche attraverso strumenti di accreditamento e certificazione periodica della loro specifica professionalità, le attività riguardano aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione dei lavoratori, anche in collaborazione con partner nazionali ed internazionali quali aziende, università, istituti scolastici superiori e attraverso fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua delle

imprese cooperative.

Inoltre, la società intende promuovere la formazione dei soggetti disabili e di soggetti svantaggiati in generale (ad esempio donne vittime di violenza), favorendone l'occupazione e l'auto-imprenditorialità.

Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato la società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto e nei limiti della previsione dell'art. 2316 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociali.

La cooperativa conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro ma scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui alle lettere a), b), c), d), l) e p) del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

la cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociali sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale e' quella di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazioni con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione a favore di anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori

corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'art.1 della lettera a) della legge n. 381/1991. detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa intende, inoltre, garantire, nell'ambito delle finalità generali che la caratterizzano, un'equa remunerazione ai soci cooperatori ed un'attenzione particolare alla loro crescita professionale.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, sopra descritti, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa, potrà operare anche con terzi avvalendosi della collaborazione di lavoratori e professionisti non soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone di promuovere l'autofinanziamento della cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nelle modalità e forme previste dalla legge.

La cooperativa potrà promuovere l'istruzione sociale e culturale, ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano aderendo ad Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L. del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire a altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistica, cooperativistica, di lavoro o di servizio.

Parimenti potrà aderire a Consorzi cooperativi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme

di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni, di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali o attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa il predisporre marchi e denominazioni sociali contraddistintivi dei propri servizi e prodotti, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; favorire la formazione professionale dei propri soci e lavoratori, strumentale al miglior conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale mediante la promozione e la frequenza a corsi organizzati da Regioni, enti pubblici e dalla cooperativa stessa, anche attraverso la possibilità di progettare e gestire corsi di formazione, di orientamento e specializzazione al lavoro nel campo socio sanitario, assistenziale, educativo e del reinserimento professionale di persone deboli e svantaggiate. La cooperativa può ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La Cooperativa intende beneficiare di tutte le agevolazioni, benefici e provvidenze previste per le cooperative sociali, anche per quanto riguarda la possibilità di convenzionamento con gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, il tutto in conformità a quanto previsto dalla legge 381 del 1991 e dalle altre leggi in materia. La Cooperativa sociale in tal senso è autorizzata a stipulare convenzioni con i Comuni, le Regioni, le Provincia, Ministeri e con tutti gli Enti Pubblici ad essi subordinati ed anche con gli Enti Privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi. Inoltre, è autorizzata, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, a compiere tutti gli atti ed a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, indirettamente e direttamente, attinenti agli scopi della cooperativa sociale.

La cooperativa potrà partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative, secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione.

Articolo 4

PERSONE SVANTAGGIATE

Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,

psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute od internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 legge 26 luglio 1975 n.354 e succ.mod. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed ogni altra persona considerata tale ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 5

DURATA

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

La durata potrà essere prorogata e potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6

CAPITALE

Il capitale sociale è ripartito in quote di valore variabile anche diverso.

Il valore nominale di ciascuna quota è fissato nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge e determinati al momento dell'iscrizione di ciascun socio.

Nessun socio può avere quote per un valore superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Articolo 7

SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini in concorrenza con quella della cooperativa.

Articolo 8

CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ed abbiano

maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal consiglio d'amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci;

b) soci lavoratori svantaggiati, sono svantaggiate le persone considerate tali ai sensi della legge 381 del 1991 e da ogni altra legge in materia

Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente. La definizione di socio volontario è data dall'articolo 2 della legge n.381 dell'8 novembre 1991 nonché dagli artt.17-19 dlgs 117/2017. Pertanto, in conformità a quanto stabilito da detta legge, ai suddetti soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Ad essi verranno applicate le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In ogni caso i soci volontari saranno utilizzati per prestazioni complementari e non sostitutive rispetto ai parametri dell'impiego di soci lavoratori e professionali. Per essi, la cooperativa corrisponderà solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate tenuto conto dei parametri e dei limiti che saranno deliberati dal consiglio di amministrazione. Per i soci volontari, la cooperativa utilizzerà un apposito libro, regolarmente vidimato, con la dicitura "libro soci volontari".

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie

suindicate.

Soci in prova.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al fine:

- 1) di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- 2) in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.2467 comma 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle eventualmente individuate dal presente statuto:

per la categoria di soci di cui al precedente numero 1):

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

per la categoria di soci di cui al precedente numero 2):

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai

soci di cui dal presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 9

AMMISSIONE DEL SOCIO

I soci devono avere la capacità giuridica di agire e poter collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e la cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per i soci volontari che intendono diventare soci devono presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione con l'indicazione completa delle generalità e dei requisiti posseduti in relazione all'oggetto sociale ed indicare la dicitura "socio volontario" evidenziando anche la propria disponibilità e i servizi nei quali intende operare e versare la quota sociale di euro determinata dall'organo di amministrazione.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del segretario e dell'organo di amministrazione, nel libro dei soci. Nel caso di diniego alla richiesta di ammissione sarà restituita, entro e non oltre i sessanta giorni, l'importo preventivamente versato dall'aspirante socio.

I nuovi soci sono obbligati a versare, all'atto della richiesta di ammissione il 50% (cinquanta per cento) della quota sociale e il restante 50% (cinquanta per cento) entro e non oltre i trenta giorni dalla comunicazione di ammissione.

All'atto della richiesta, l'aspirante socio dovrà anche versare una tassa di ammissione che sarà stabilita dall'organo di amministrazione. Tale tassa non dovrà superare il 25% (venticinque per cento) della quota sociale.

Sono, altresì, ammessi alla qualità di socio della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti siano previsti il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Per questi Enti è prevista una quota sociale di euro 1.000,00 (mille).

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e la tassa di ammissione.

Il versamento della quota sottoscritta, del soprapprezzo e della tassa di ammissione deve essere effettuato presso la sede sociale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di ammissione.

Articolo 10

STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Articolo 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte, per trasferimento della quota, se il socio è persona fisica; per decesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, trasferimento della quota, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 12

TRASFERIMENTO QUOTA

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 13

RECESSO - ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla società oltre nei casi previsti dalla legge anche qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Per l'esclusione del socio devono osservarsi le procedure previste dall'art.2533 c.c. Il consiglio di amministrazione delibera la decadenza, nell'osservanza delle procedure di cui all'art.2533 c.c., nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente per i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa. Il socio può recedere dalla società, con le modalità previste dall'art.2532 c.c., oltre che nei casi previsti dalla legge, anche qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale.

Articolo 14

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota è effettuata come previsto dall'art.2535 c.c. in base al bilancio d'esercizio in cui si è verificato il recesso, l'esclusione o la morte del socio (tenuto conto delle perdite imputabili al capitale) ed il pagamento dovrà essere eseguito entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Articolo 15

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile;
- dagli strumenti finanziari previsti dal precedente articolo decimo;
- dalla riserva legale, formata con l'accantonamento degli utili ai sensi dell'art.2545 quater c.c.;
- da ogni altra riserva formata per espressa previsione di

legge;

- dall'eventuale riserva formata con le somme versate a titolo di soprapprezzo dai soci;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da eventuali riserve divisibili ove consentito dalla legge;
- da ogni altra riserva costituita a copertura di particolari rischi e in prevenzione di oneri futuri;
- da eventuali oblazioni, contributi o liberalità e qualunque altra entrata che pervenissero alla società per il miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 16

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Essa delibera sugli argomenti previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni previsto dalla legge medesima.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, ogni qual volta lo ritenga opportuno ed entro trenta giorni, su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci iscritti o del collegio sindacale nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Articolo 17

CONVOCAZIONE E ASSEMBLEA TOTALITARIA

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci deve essere fatto mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione può essere fatta con le stesse modalità della prima ed il giorno dell'assemblea non può essere lo stesso di quello fissato per la prima convocazione.

In mancanza di dette formalità l'assemblea è validamente costituita se totalitaria ai sensi di legge.

Articolo 18

QUORUM

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Le assemblee ordinarie sono valide:

in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati

tanti soci regolarmente iscritti nel libro della cooperativa da almeno novanta giorni, titolari di più della metà dei voti spettanti all'interno della società; essa delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le assemblee straordinarie sono valide:

in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati più dei due terzi dei soci regolarmente iscritti nel libro della cooperativa da almeno novanta giorni, titolari di più dei due terzi dei voti spettanti all'interno della società e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci iscritti alla cooperativa;

in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti all'interno della società.

Tuttavia quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato e la modifica dell'oggetto sociale, le deliberazioni dovranno essere sempre prese con il voto di tanti soci titolari di più della metà dei voti spettanti all'interno della società.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Articolo 19

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il rilascio di deleghe per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è consentito solo ad altri soci. Ciascun socio può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di dieci soci.

Le deleghe devono, a cura del presidente dell'assemblea dei soci, essere acquisite agli atti della cooperativa.

Articolo 20

VERBALIZZAZIONE

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea.

L'assemblea dei soci designa il segretario il quale redige il verbale; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

Nei casi richiesti dalla legge e nel caso di assemblea straordinaria il relativo verbale è redatto da un notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, la categoria sociale di appartenenza, il voto spettante ai titolari di voti plurimi, l'indicazione dei soggetti delegati; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire,

anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 21

AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre ad undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, semprechè sia ammissibile la partecipazione di persone giuridiche in veste di socio cooperatore. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Ai possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di

amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Per la sostituzione dei componenti il consiglio d'amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Articolo 22

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Articolo 23

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni, in tutto od in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio d'amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esec-

tivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, od altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti ed agli amministratori delegati ed agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Articolo 24

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata

Articolo 25

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

UTILI E RISTORNI

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale ed alla sua presentazione all'assemblea dei soci.

Gli amministratori ed i sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e gli amministratori nella relazione di bilancio illustrano, altresì, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

Gli eventuali utili saranno così ripartiti:

- a) il trenta per cento al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari al tre per cento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o, nei casi previsti dai commi 6 e 7 dell'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, in conformità a quanto stabilito dai commi stessi; la misura percentuale di detta quota di utili potrà variare in base a diversa disposizione legislativa;
- c) un dividendo ai soci non superiore alla percentuale massima di cui si dirà in seguito;
- d) gli ulteriori utili saranno destinati ai fini mutualistici

e previdenziali con modalità da stabilirsi dall'assemblea dei soci, nel rispetto dell'art. 2545-quinquies.

Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indisponibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale sociale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

La distribuzione degli eventuali ristorni è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su indicazione dell'organo amministrativo.

Nella relativa delibera si dovrà provvedere in ordine alla ripartizione tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Ai fini della proporzionalità tra ristorno e scambi mutualistici intrattenuti con i soci, nel bilancio dovranno essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea potrà deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga ai limiti previsti dall'art.2525 c.c.

E' comunque vietata la distribuzione di riserve accantonate sotto forma di distribuzione di ristorni.

E' vietata, altresì, la distribuzione di ristorni ai soci lavoratori in misura superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi ovvero in misura diversa da quella massima prevista dalla legge.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Articolo 26

DIVIETI ED OBBLIGHI CON RIFERIMENTO ALL'ART.2514 c.c.

E'assolutamente vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E'assolutamente vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, qualora sia possibile ai sensi di legge la loro emissione, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E'assolutamente vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

E'obbligatoria la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 27

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'organo amministrativo potrà redigere appositi regolamenti sottoponendoli per l'approvazione alla ssemblea ordinaria dei soci.

Articolo 28

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

Per la nomina e revoca dei liquidatori e per la relativa procedura si rinvia alle norme previste dagli artt.2484 e seguenti del cod.civ.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) c.c.

Articolo 29

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società cooperativa, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente del collegio.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt.35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i

due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Articolo 30

DISPOSIZIONI FINALI

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

Ai sensi dell'art.3 comma 1 dlgs 117/2017 alla cooperativa sociale si applicano gli artt.17.19 dlgs 117/2017 (disciplina comune dei volontari negli enti del terzo settore).

Alla cooperativa sociale si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 18 commi 3-5 dlgs 112/2017 e l'articolo 9 comma 2 dlgs 112/2017.

Firmato: Mariarosaria Castaldi, Loredana Andolfi, Assunta Castaldi, Roberto Chiari Notaio, Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette nei termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite M.U.I. ai sensi del D.M. 22/2/2007.